

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - a creditore apparente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24696 del 24/11/2009

Pagamento effettuato a chi appare legittimato a riceverlo - Buona fede ed errore di diritto del debitore - Criteri di individuazione - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello stato di buona fede del debitore il cui pagamento produce effetto liberatorio qualora effettuato a chi appare legittimato a riceverlo, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., deve tenersi conto della opinabilità e incertezza nell'individuazione del creditore, per cui non solo il vero e proprio errore di diritto ma anche il dubbio può costituire buona fede e, al limite, anche la piena convinzione personale circa la soluzione opposta a quella seguita con i propri comportamenti può far escludere la mala fede, ove le circostanze oggettive autorizzino a ritenere che, nel caso concreto, al problema possa essere data una soluzione diversa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la buona fede nel debitore che, nell'eseguire il pagamento in favore di un soggetto, si era uniformato alla tesi, pur non condivisa, adottata da una sentenza esecutiva).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24696 del 24/11/2009